Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 12 novembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 12 NOVEMBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Debito redimibile 5 % - 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (Legge 29 ottobre 1954, n. 1050). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINDICESIMA estrazione del 10 ottobre 1973; Parte II: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(10901)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1973, n. **670**.

Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare di un contributo statale di lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto nazionale di fisica nucleare, riordinato con decreto ministeriale 26 luglio 1967 e ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è assegnato per l'anno 1973, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, un contributo di 6 miliardi di lire.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI —
LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 18 ottobre 1973, n. **671**.

Stanziamento straordinario per opere di consolidamento, restauro o manutenzione di monumenti antichi di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i lavori di consolidamento, restauro e straordinaria manutenzione dei monumenti e complessi monumentali antichi di Roma e delle zone urbane ed extraurbane della città la cui manutenzione è affidata alla Soprintendenza alle antichità di Roma, è assegnata, in via straordinaria, al Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 5.000 milioni da ripartirsi in cinque annualità di lire 1.000 milioni all'anno, a decorrere dal 1973.

Art. 2.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1977. Le relative disponibilità sono destinate a copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 22 ottobre 1973, n. **672**.

Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Sistema tecnico di finanziamento e riserva del Fondo*)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, è abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Art. 2.

(*Retribuzione soggetta a contributo*)

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, già modificato dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

a) stipendio o salario contrattuale;

b) aumenti periodici di anzianità;

c) assegni di merito o *ad personam;*

d) indennità di contingenza;

e) indennità di mensa;

f) tredicesima e quattordicesima mensilità, limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;

g) premio annuo o premio aziendale ».

Art. 3.

(*Maggiorazione delle pensioni dirette*)

Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1971, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle seguenti misure percentuali da applicare, nei limiti appresso indicati, sull'importo in atto al 31 dicembre 1970, escluse le quote aggiuntive per i figli a carico:

55 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948;

50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1950;

45 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1952;

40 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1954;

35 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1956;

30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1957;

25 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1958;

20 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1959 e il 31 dicembre 1960;

15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1961;

10 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1962 e il 31 dicembre 1963;

8 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1964;

6 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1965;

5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1966 e il 31 dicembre 1969.

Le percentuali di maggiorazione di cui al comma precedente si applicano limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1966, e a lire 3.900.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza successiva.

Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.

Art. 4.

(*Trattamento minimo di pensione diretta*)

A decorrere dal 1° gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, è elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.

Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.

Art. 5.

(*Maggiorazione delle pensioni di riversibilità*)

A decorrere dal 1° gennaio 1971, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti articoli 3 e 4, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 6.

(*Trattamento minimo di pensione di riversibilità*)

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il quinto comma dell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, nè può essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa ».

Art. 7.

(*Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto alla pensione*)

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in età superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;

c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;

2) per i figli: che essi abbiano età inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di età è elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'università e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonchè agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

3) per il padre:

a) che non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che abbia compiuto l'età di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;

4) per la madre:

a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che abbia compiuto l'età di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data ».

Art. 8.

(*Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto alla pensione*)

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Cessa il diritto alla pensione:

a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito ».

Art. 9.

(*Anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia*)

L'articolo 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;

b) abbiano compiuto l'età di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;

c) la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.

Nel caso di cui al comma precedente l'azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia ».

Art. 10.

(*Pensione di anzianità*)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla pensione gli iscritti che possano far valere almeno 35 anni di iscrizione al Fondo, coperta da contribuzione, e che non prestino attività lavorativa subordinata.

La pensione di anzianità è calcolata in base alle norme vigenti per la pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto al comma seguente, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore.

L'importo della pensione è diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'età pensionabile ed è invece aumentato nella misura stessa, ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante, per ogni anno di contribuzione oltre i 36.

Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, è comunque assicurata la intera pensione spettante indipendentemente dall'età raggiunta.

Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di età che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, è abrogato l'articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, numero 1450.

Art. 11.

(*Maggiorazione della pensione per carichi di famiglia*)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la pensione diretta è aumentata per ciascun figlio, per il coniuge, per i genitori e per i fratelli e le sorelle a carico del pensionato, per i quali è previsto il diritto agli assegni familiari per i lavoratori in servizio, in misura pari all'ammontare degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, con applicazione, ai fini della determinazione della vivenza a carico, delle norme e dei criteri vigenti in materia di detti assegni.

Le quote di maggiorazione di cui al precedente comma spettano per dodici mesi all'anno e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.

In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate al primo comma.

Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione, previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.

I titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per i figli di importo più elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione dei criteri stabiliti ai commi precedenti, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Ai titolari di pensione sopraindicati, le quote di maggiorazione per i figli e per il coniuge, nella misura e con i criteri stabiliti nel presente articolo, sono dovute a decorrere dal 1° gennaio 1971; qualora però gli stessi abbiano fruito di quote di maggiorazione per i figli di importo più elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione della presente norma, il maggior trattamento da essi goduto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1971 e l'entrata in vigore della presente legge dovrà essere detratto, fino a concorrenza, dall'importo degli aumenti sulla misura della pensione eventualmente dovuti, per lo stesso periodo, ai sensi della presente legge.

A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, è abrogato il terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Art. 12.

(*Perequazione automatica delle pensioni*)

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'articolo 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel quarto comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1970 al giugno 1971 ed il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando lo aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al primo gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si appli-

cano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonchè a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

L'aumento mensile delle pensioni non potrà essere inferiore, per le pensioni dirette, all'importo che si ottiene applicando la percentuale di cui al primo comma ad un importo pari a 90.000 lire mensili; nè potrà essere superiore a quello che si ottiene applicando la stessa percentuale all'importo determinato mediante la applicazione della misura massima delle percentuali di commisurazione previste, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1975 e dal 1° gennaio 1976, dall'articolo 11, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma dell'articolo 14, sesto comma, della legge citata e successive modificazioni.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 13.

(*Aumento della retribuzione massima pensionabile*)

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la misura della percentuale di maggiorazione della retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio di cui all'articolo 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è elevata dal 10 al 12 per cento.

A decorrere dalla stessa data di cui al comma precedente, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare annuo della pensione escluse le eventuali quote di maggiorazione per i familiari a carico, non può superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, nè può essere inferiore a lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile al fine della misura della pensione.

Se la pensione è liquidata per invalidità dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non può essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; né, in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perchè il trattamento complessivo, escluse le eventuali quote di maggiorazione per familiari a carico, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo restando, comunque, il trattamento minimo di cui al comma precedente ».

Art. 14.

(*Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo*)

All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dell'articolo 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583:

a) il periodo del corso legale di laurea;

b) i periodi di servizio militare o equiparati, anche se anteriori alla data di iscrizione al Fondo, esclusi quelli prestati come militare di carriera, che non siano riscattabili ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa, o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano già riconosciuti al Fondo per altro titolo.

Art. 15.

(*Riapertura di termini per riscatto e regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione*)

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, numero 1790, o che non si siano potuti avvalere di tale facoltà per avere conseguito l'iscrizione al Fondo anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge numero 1450, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati nel citato articolo 10, qualora ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ove i predetti periodi siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, il relativo riscatto può essere effettuato versando i corrispondenti contributi, determinati in base alla retribuzione ed all'aliquota contributiva in atto alla data del 1° gennaio 1957 o alla data dell'iscrizione al Fondo se successiva; i contributi base e integrativi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi riscattati, sono annullati e trasferiti al Fondo, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 7 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e nelle modalità indicate nell'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, per i quali si applica la norma di cui al comma precedente.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, può chiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza mediante versamento dei contributi determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

Gli iscritti al Fondo possono altresì richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei periodi di apprendistato, di cui al quarto comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nei limiti e con le modalità ivi indicati.

Art. 16.

(*Regolarizzazione delle assenze*)

In caso di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, che si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza prevista dall'articolo 14, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, può essere esercitata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione.

Art. 17.

(*Determinazione della retribuzione pensionabile - Norma transitoria*)

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1971, calcolate sulla base di una retribuzione riferita anche a periodi anteriori a tale data, gli elementi retributivi di cui alle lettere *e*), *f*) — limitatamente alla 14ª mensilità — e *g*) dell'articolo 2 della presente legge, relativi a periodi successivi alla data stessa, sono rapportati ad anno intero e considerati come corrisposti ai fini del calcolo della pensione di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, numero 1450.

Non si tiene conto, invece, degli elementi di retribuzione sopra richiamati, ai fini dell'accertamento della retribuzione massima pensionabile di cui al secondo comma del citato articolo 20, nel testo modificato dall'articolo 13 della presente legge, qualora gli ultimi tre anni di effettivo servizio comprendano anche periodi anteriori al 1° gennaio 1971; in tal caso agli stessi elementi retributivi, corrisposti o considerati corrisposti negli ultimi dodici mesi di servizio, è apportata la medesima riduzione percentuale eventualmente risultante per le altre voci retributive a seguito dell'applicazione della citata norma.

Nei casi previsti dai precedenti commi, i tre elementi retributivi di cui alle lettere *e*), *f*) — limitatamente alla 14ª mensilità — e *g*) dell'articolo 2 della presente legge, sono regolarmente assoggettati a contributo per gli ultimi dodici mesi di servizio.

Art. 18.

(*Abrogazione delle norme precedenti*)

E' abrogata ogni norma in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 ottobre 1973, n. **673.**

Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo 1964, n. 153; 6 maggio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089; col decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — DE MITA — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 ottobre 1973, n. **674.**

Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Aumento delle dotazioni organiche di alcune tabelle del personale postelegrafonico*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportate una volta sola, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'articolo 125 dello stesso decreto aumenti fino ad un massimo del quattro per cento.

Art. 2.

(Passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio per gli uffici locali alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni)

In dipendenza della trasformazione di uffici locali in uffici principali e dell'urbanizzazione di zone rurali di recapito, gli operatori e gli operatori principali appartenenti alla tabella XXIII nonché i portalettere superiori, i portalettere e i fattorini della tabella XXIV del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui allo articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono conseguire, a domanda da presentarsi entro due mesi dalla trasformazione o urbanizzazione, il passaggio rispettivamente nelle tabelle XIV e XIX previste dall'articolo 115 del richiamato decreto presidenziale.

Gli impiegati, inquadrati ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati in ciascuna qualifica dopo lo ultimo iscritto di pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

Art. 3.

(Ristrutturazione di tabelle organiche in conseguenza di passaggi di ruolo)

In corrispondenza al numero delle zone urbanizzate e delle unità addette agli uffici locali trasformati in uffici principali e aumentato l'organico delle tabelle XIV e XIX e contemporaneamente diminuita la consistenza delle tabelle XXIII e XXIV.

Le aliquote percentuali dei posti in atto esistenti nelle qualifiche delle tabelle XIV e XIX vengono ripristinate all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Qualora, in dipendenza della suddetta ristrutturazione, i posti da aumentare sia nella qualifica terminale che in quella intermedia delle tabelle XIV e XIX risultino in numero inferiore a quello degli impiegati provenienti dai ruoli degli uffici locali che vi hanno fatto passaggio durante l'anno, deve essere lasciato scoperto nelle qualifiche iniziali delle tabelle stesse un numero di posti corrispondente alla differenza tra il numero dei suddetti impiegati e quello dei posti da apportare in aumento.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero nelle varie qualifiche avviene con la cessazione dal servizio o la promozione delle unità soprannumerarie.

I passaggi di ruolo e la ristrutturazione degli organici previsti dalle disposizioni contenute nei commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 4.

(Snellimento di alcune procedure concorsuali)

Per l'espletamento dei concorsi di reclutamento del personale delle qualifiche iniziali delle tabelle XIV e XIX, XXIII e XXIV, XII e XIV, previste rispettivamente dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, potranno essere determinate particolari procedure di esame dei candidati mediante la proposizione di *tests* la cui soluzione sia subito valutabile attraverso l'impiego di apparecchiature elettroniche, eventualmente integrati da esami orali per le mansioni e le categorie di maggiore responsabilità.

I concorsi di reclutamento del personale dell'esercizio previsti dagli articoli 115, 119 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, verranno banditi in relazione alle reali esigenze di organico dei singoli compartimenti ove i vincitori dei concorsi stessi verranno assegnati.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le relative norme di esecuzione.

Art. 5.

(Premio industriale)

Con effetto dal 1° gennaio 1973 le tabelle *A* e *B*, di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e richiamate dall'articolo 28 della stessa legge, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

Art. 6.

(Trattamento economico di missione)

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici l'indennità di trasferta prevista dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1961, n. 291, è attribuita nella misura di cui alle tabelle *C*, *D*, *E*, *F* e *G*, annesse alla presente legge.

Il trattamento economico, di cui all'articolo 4 della legge 15 aprile 1961, n. 291, si applica anche al personale comandato a prestare servizio in uffici distanti meno di 8 chilometri dalla sede dell'ufficio di appartenenza, collegati alla sede medesima con regolari servizi di linea il cui orario non sia conciliabile con quello che deve osservare il personale stesso.

L'indennità chilometrica prevista nel penultimo comma dell'articolo 11 della predetta legge 15 aprile 1961, n. 291 è dovuta al personale anche nei casi in cui, pur esistendo normali mezzi pubblici di trasporto, questi osservino orari inconciliabili con lo svolgimento della missione.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione sono stabilite le condizioni per procedere alla corresponsione del trattamento economico e dell'indennità chilometrica di cui ai due precedenti commi.

Nei casi di incompatibilità di orario dei mezzi pubblici di trasporto o quando non esistano servizi di linea, il dipendente che debba recarsi per servizio in località viciniori, nell'ambito provinciale, alla sede di lavoro può essere autorizzato, dall'organo che dispone la missione, a servirsi di un mezzo di trasporto privato, previo rilascio da parte del dipendente di apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo.

L'importo complessivo dell'indennità chilometrica e dell'indennità oraria di trasferta non può superare quello dell'indennità di missione intera spettante in

caso di pernottamento, oltre le spese che l'Amministrazione avrebbe dovuto sopportare per il viaggio se il viaggio stesso fosse stato compiuto con gli ordinari mezzi di trasporto.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 15 aprile 1961, numero 291. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni relative a particolari indennità spettanti a determinate categorie di personale delle predette aziende.

Art. 7.

(*Ritenute erariali e assistenziali*)

Per le ritenute erariali e assistenziali sui compensi di cui al primo comma dell'articolo 3 dell'allegato della legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, si applicano le norme vigenti per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

Art. 8.

(*Modificazioni all'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente il finanziamento di attività assistenziali e dopolavoristiche*).

All'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, è altresì devoluta all'Istituto postelegrafonici, a decorrere dall'anno 1973, una quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrispondente ad un importo annuo non superiore a lire 1.000 milioni, da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad effettuare, ove occorra, anticipazioni rispettivamente all'Istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, per assicurare al personale iscritto il trattamento di quiescenza e previdenza nella stessa misura spettante, a norma delle vigenti disposizioni, al personale statale. Condizioni e modalità di tali anticipazioni e dei relativi rimborsi saranno stabilite con apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 9.

(*Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici*)

Alla spesa per il personale dipendente dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso un ente pubblico questo è, altresì, tenuto a versare all'Amministrazione statale, cui il personale stesso appartiene, l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

Art. 10.

(*Modificazioni all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376*)

Il terzultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307 ».

Art. 11.

(*Conferimento di posti di alcune tabelle del personale dell'esercizio postelegrafonico a idonei di concorsi*)

L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 28 gennaio 1970, n. 10, è prorogata al 30 giugno 1975 per la disponibilità dei posti e al 31 dicembre 1975 per il conferimento dei posti stessi, limitatamente alle tabelle XIV (ex tabella *M*), XV (ex tabella *N*), XVI (ex tabella *O*), XIX (ex tabella *S*) e XXI (ex tabella *U*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alla tabella XV (ex tabella *P*) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le disposizioni di cui al comma precedente operano per gli idonei del concorso a 436 posti di vice segretario (ex tabella *G*).

Gli idonei del concorso di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 - Tabella XXIV (ex sostituti portalettere) possono essere assunti fino al 30 giugno 1975.

Art. 12.

(*Copertura della spesa*)

All'onere derivante, per l'anno finanziario 1973, previsto in lire 10.743.400.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e in lire 1.996.250.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende stesse provvederanno:

a) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lire 10.743.400.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

b) l'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lire 1.996.250.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — TOGNI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

TABELLA *A*

PREMIO INDUSTRIALE

Raggruppamento	FUNZIONI	(1) (2) Importo giornaliero al netto Lire
1	**Ispettore generale ad esaurimento**	1.600
2	Direttore di divisione ad esaurimento, direttore aggiunto di *divisione e dirigente di divisione* - Dirigente di ufficio compartimentale (compresi dirigenti ufficio lavori e centro automezzi) - Dirigente ufficio sanitario regionale	1 400
3	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Dirigente di reparto compartimentale e provinciale (esclusi i reparti di ragioneria provinciali) - Ispettore coordinatore interprovinciale, provinciale, *escopost* e del movimento - Direttore tecnico aggiunto circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Medici addetti agli uffici sanitari - Commissario capo di pubblica sicurezza . .	1.200
4	Consiglieri con parametro 257 e 218 addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica - Commissario di pubblica sicurezza	760
5	Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ragioneria provinciale - Dirigente cassa provinciale - Dirigente centro Scanzano - Dirigente ufficio principale con più di 150 dipendenti - Vice consegnatario VR - Dirigente economato provinciale - Dirigente deposito e magazzino centrale e provinciale - Capo segreteria direzione centrale e compartimentale - Dirigente ufficio VR - Dirigente ufficio conti correnti - Direttore e dirigente ufficio locale gruppo *A* - Controllore cassa provinciale . .	1 200
6	**Dirigente ufficio principale con meno di 150 dipendenti - Dirigente centrale telex - Dirigente officina PT - Dirigente posta pneumatica (manutenzione ed esercizio)** - Dirigente officina automezzi - Dirigente ufficio radioelettrico - Dirigente sezione di ragioneria provinciale e di ufficio conti correnti - Dirigente reparto di uffici principali - Direttore di turno negli uffici ferrovia e telegrafo - Cassiere di circolo CCTT - Sottocapo negli uffici principali - Capolinea - Dirigente treno postale **e capoturno di ambulante - Dirigente sottocentro automezzi e autorimessa - Gestore centrale VR e depositi vari - Ordinatore VR - Contabile delle rettificazioni - Fiduciario del consegnatario cassiere centrale - Dirigente ufficio locale gruppi *B* e *C* - Dirigente ufficio cambio vaglia esteri**	760
7	Segretario direzione provinciale - Gestore provinciale Verificatore - Controllore - Caposezione contabile negli **uffici principali - Periti e geometri addetti alla progettazione, dirigenza e collaudo lavori - Dirigente ufficio locale gruppi *D* ed *E* - Dirigente agenzia ULA** - Operatori principali che svolgono le mansioni previste dagli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 - Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e *periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con* parametro 370)	600
8	Sportellisti negli uffici esecutivi addetti esclusivamente ai servizi di banco posta (vaglia, risparmi, conti correnti, pensioni) - Aiuto cassiere e aiuto controllore nelle casse provinciali . .	600
9	Personale degli uffici esecutivi addetto ai servizi esterni impiegato e commesso d'ambulante, messaggere, scortapieghi, portalettere, portapacchi, scambista, tettoista, furgonista, ricevitore, procaccia, guardaprodi, fattorino, carrellista - Capocamerata portalettere - Capozona - Caposquadra e guardafili - Autista - Brigadiere di ispezione, sorveglianza e di tettoia - Sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza . . .	540
10	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio *con parametri 260, 262, 293 e 302*) - *Stenotipista*	480
11	Sportellisti promiscui ed altri servizi negli uffici esecutivi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli **uffici esecutivi soggetti a turni rotativi - Ripartitore** - Ufficiale delegato ULA	480
12	Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi non soggetti a turni rotativi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici ULA - Dattilografo e stenodattilografo addetti esclusivamente ai servizi di copia - Guardianotte, custode, portiere . .	420
13	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri non compresi nei raggruppamenti precedenti)	400
14	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista) - Operaio	240

(1) Il premio industriale di cui alla presente tabella non spetta al personale direttivo inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748

(2) Le misure del premio industriale di cui alla presente tabella sono maggiorate di lire 500 giornaliere nette per il periodo 1° gennaio 1973-31 marzo 1973

TABELLA B

PREMIO INDUSTRIALE

Raggruppamento	FUNZIONI	(1) (2) (3) Importo giornaliero al netto Lire
1	Ispettore generale ad esaurimento	1.600
2	Direttore di divisione ad esaurimento e direttore aggiunto di divisione - Dirigente di reparto presso l'amministrazione centrale e di divisione presso l'ispettorato di zona	1 400
3	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Ispettore circoscrizionale	1.200
4	Consiglieri con parametro 257-218 addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica . . .	760
5	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di prima e seconda classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di prima classe - Capo di segreteria delle direzioni centrali - Dirigente della cassa centrale - Controllore della cassa centrale - Consegnatario del deposito centrale materiali - Controllore del deposito centrale materiali	1.200
6	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di terza classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di seconda classe - Sostituto del dirigente di ufficio interurbano - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di prima classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica degli equipaggiamenti di linea in cavo e ponti radio	840
7	Dirigente consegnatario di stazione telefonica di terza classe - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di seconda classe - Dirigente di officina centrale	760
8	Capo segreteria degli ispettorati - Addetti al cavo e capo gruppo di manutenzione cavi - Addetti alla progettazione, dirigenza di lavori e collaudi - Dirigente dei servizi delle sale di commutazione e delle accettazioni telefoniche al pubblico - Aiuto dirigente di stazione e di officina telefonica centrale - Dirigente di officina periferica - Dirigente deposito materiali periferici - Cassiere e controllore presso gli Ispettorati di zona e presso gli uffici telefonici interurbani di Roma e Milano - Capi settori amministrativi e contabili presso gli uffici telefonici interurbani - Collaboratore amministrativo contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametro 370)	600
9	Operatori tecnici di stazione telefonica compresi quelli delle stazioni di equipaggiamento di linea in cavo e ponti radio - Operatori di officina telefonica e addetti alla riparazione e manutenzione cavi terrestri - Operatori di commutazione, informazione, prenotazione e accettazione telefonica	550
10	Autista - Brigadiere di ispezione e di sorveglianza	540
11	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri 260-262-293-302) - Stenotipista - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso la cassa centrale - Altri consegnatari e controllori presso gli uffici tenuti alla resa del conto giudiziale - Cassiere e controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Impiegati addetti a servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi	480
12	Dattilografo e stenodattilografo addetto esclusivamente ai servizi di copia - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Guardianotte, custode, portiere	420
13	Agenti addetti nelle sale di commutazione all'accettazione telefonica al pubblico e ad altri uffici esecutivi soggetti a turni di lavoro rotativi .	360
14	Collaboratore amministrativo contabile e tecnico negli uffici centrali e periferici (personale degli uffici e dell'esercizio con parametri non compresi nei raggruppamenti precedenti) .	400
15	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista)	240

(1) Il premio industriale di cui alla presente tabella non spetta al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(2) Le misure del premio industriale di cui alla presente tabella sono maggiorate di lire 500 giornaliere nette per il periodo 1° gennaio 1973-31 marzo 1973

(3) Le classi degli uffici telefonici interurbani e le classi delle stazioni telefoniche sono determinate in relazione al disposto dell'articolo 40 della legge 18 febbraio 1968, n. 81.

TABELLA *C*

CARRIERE DEL PERSONALE DIRETTIVO

1) Direttore generale di azienda autonoma	L 15 000
2) Dirigenti generali	» 12 500
3) Dirigenti superiori; primi dirigenti; ispettori generali; direttori di divisione e qualifiche equiparate	» 10 500
4) Direttori di sezione e qualifiche equiparate	» 9 000
5) Consiglieri e qualifiche equiparate	» 8 000

TABELLA *D*

CARRIERE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI

1) Segretari capi e qualifiche corrispondenti	L 10 500
2) Segretari principali e qualifiche corrispondenti	» 9 000
3) Segretari e qualifiche corrispondenti	» 7 000
4) Coadiutori superiori e qualifiche corrispondenti	» 9 000
5) Coadiutori principali e qualifiche corrispondenti	» 7 000
6) Coadiutori e qualifiche corrispondenti	» 6 000
7) Commessi capi e qualifiche corrispondenti	» 5 500
8) Commessi e qualifiche corrispondenti	» 5 000

TABELLA *E*

CARRIERE DEL PERSONALE DELL'ESERCIZIO

1) Dirigenti superiori di esercizio p.t. e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo *A*; dirigenti superiori di esercizio ASST e assimilati	L 10 500
2) Dirigenti di esercizio p.t. e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo *B* e *C*; dirigenti di esercizio ASST e assimilati	» 9 000
3) Revisori di esercizio p.t. e ASST e assimilati	» 7 000
4) Dirigenti di ufficio e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo *D*; dirigente di commutazione e assistenti superiori di commutazione e assimilati	» 9 000
5) Capi ufficio e assimilati; direttori di ufficio locale di gruppo *E* e operatori principali ULA; assistenti di commutazione e assimilati	» 7 000
6) Operatori di esercizio e assimilati; operatori ULA; operatori telefonici e assimilati	» 6 000
7) Sorveglianti capi, portalettere e assimilati; portalettere superiori ULA; portalettere ULA e assimilati; smistatori capo, smistatori principali e assimilati	» 5 500
8) Fattorini e assimilati; fattorini ULA e assimilati; smistatori e assimilati	» 5 000

TABELLA *F*

PERSONALE OPERAIO

1) Capi operaio, operai specializzati e operai qualificati	L 5 500
2) Operai comuni e operai apprendisti	» 5 000

TABELLA *G*

PERSONALE NON DI RUOLO E PERSONALE INQUADRATO NEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1600

1 - *Personale non di ruolo*

Prima categoria	L 7 000
Seconda categoria	» 6 000
Terza categoria	» 5 500
Quarta categoria	» 5 000

2 - *Personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600*

Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 245 al 370	L 7 000
Personale impiegatizio provvisto dello stipendio di cui ai parametri dal 150 al 245	» 6 000

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
TOGNI

DECRETO MINISTERALE 5 luglio 1973.
Istituzione presso l'ambasciata d'Italia in Belgrado (Jugoslavia) di una cancelleria consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita presso l'ambasciata d'Italia in Belgrado (Jugoslavia) una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: le repubbliche di Serbia e Macedonia e le province autonome di Kosovo-Metodija e Vojvodina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1973
Registro n. 378, foglio n. 296

(12440)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1973.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali produttrici di cappelli di feltro nel comune di Montevarchi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di cappelli di feltro nel comune di Montevarchi (Arezzo), con effetto dal 1° aprile 1972;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di 180 giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che risulta terminato in un arco di tempo tra il 12 settembre 1972 e il 22 marzo 1973 e che permane in quel comune la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di cappelli di feltro nel comune di Montevarchi (Arezzo), il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno succesivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12373)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1973.
Modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1967, concernente le caratteristiche ed i limiti di alcune sostanze contenute nel vino e nell'aceto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 23, lettera *a*) e *p*), e 41, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 del 13 gennaio 1968, che stabilisce le caratteristiche ed i limiti di alcune sostanze contenute nel vino e nell'aceto;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione delle caratteristiche e dei limiti dell'aceto, a seguito della entrata in vigore della legge 9 ottobre 1970, n. 739, che pone il divieto di destinare all'acetificazione il vinello nonché a seguito dell'acquisizione di nuovi dati sperimentali;

Decreta:

Articolo unico

Il contenuto dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 1967, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« L'aceto deve avere caratteristiche comprese entro i seguenti limiti:

contenuto in estratto secco, determinato con il solo metodo indiretto e dedotta la quantità di cloruro di sodio eccedente grammi 0,5 per litro, negli aceti bianchi tra 10 e 20 grammi per litro, se hanno un'acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi; tra 12 e 25 grammi per litro, se hanno un'acidità totale superiore ai 7,5 gradi.

Negli aceti rossi tra 12 e 25 grammi per litro, se hanno un'acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi; tra 15 e 30 grammi per litro, se hanno un'acidità totale superiore ai 7,5 gradi;

contenuto in ceneri, dedotta la quantità di cloruri espressa come cloruro di sodio, tra grammi 1,0 e 3,5 per litro, negli aceti aventi un'acidità totale compresa tra gradi 6 e 7,5, tra grammi 1,3 e 3,7 per litro, negli aceti aventi un'acidità totale superiore ai 7,5 gradi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la sanità
GUI

(12436)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lorenzo Jarach, vice console onorario di Alto Volta a Torino.

(12416)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale per l'anno 1973

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per la assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale pel 1973, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alla persona sottoelencata:

Bondolfi Edoardo.

Roma, addì 25 ottobre 1973

Il Ministro: ZAGARI

(12443)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minori disadattati e per la assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale pel 1973, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

Coco dott. Luigi, magistrato di corte di appello.

Roma, addì 25 ottobre 1973

Il Ministro: ZAGARI

(12444)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per la assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti:

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale pel 1973, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alla sottoelencata persona:

Basile avv. Leonardo.

Roma, addì 25 ottobre 1973

Il Ministro: ZAGARI

(12445)

MINISTERO DELL'INTERNO

Declassificazione di artifici pirotecnici

Gli artifici pirotecnici denominati « Fiammiferi bengalini », « Pioggia argento », « Pioggia oro », « Morning Glory », « Sole d'argento », « Tappo con serpente », « Tappo con effetti luminosi », « Tappo fontana », « Fiamma magica », « Cappellini serpente », « Serpente cobra », « Candeline magiche », « Fiaccola bengala », fabbricati dalla Pyrotecnische Frabriken - Hans Moog - H. Nicolaus di Wuppertal Ronsdorf e U. J. Jessen e Co. di Hamburg, non sono classificati tra i prodotti esplodenti e quindi vengono depennati dall'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(12350)

Gli artifici pirotecnici denominati « Supermatic », « Condor », « Super bum », « Super Peng », « Super bang », « Super bum special », « Super Peng special », « Super bum disc », « Super bum disc special », « Super bang special », fabbricati dalla soc. Explogiochi nel proprio stabilimento in Barberino di Mugello, non sono classificati tra i prodotti esplodenti e quindi vengono depennati dall'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(12352)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 194, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 30 novembre 1971 dal sig. Angelo Vincenzo Curci, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1970-71 in favore della figlia Mirella, deliberata dal commissario governativo dell'Opera dell'Ateneo di Firenze con provvedimento in data 24 giugno 1971.

(12217)

Con decreto presidenziale del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1973, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 355, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 febbraio 1972 dal sig. Bergonzoni Massimo, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72, deliberata dal commissario governativo dell'Opera dell'Università di Bologna con provvedimento n. 40728 del 14 dicembre 1971.

(12219)

Con decreto presidenziale del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1973, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 358, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 23 gennaio 1972 dal sig. Buscherini Ermanno, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1970-71, deliberata dal commissario governativo dell'Opera dell'Ateneo di Bologna con provvedimento in data 29 novembre 1971.

(12218)

Con decreto presidenziale del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1973, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 357, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 maggio 1972 dal sig. Mungo Pietro, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72 in favore del figlio Alessio, deliberata dal commissario governativo dell'Opera della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti con provvedimento n. 4963 in data 22 marzo 1972.

(12220)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei cont' il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 50, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 16 aprile 1968, dalla prof.ssa Tordi Mirella per l'annullamento della nota 11694 del 4 ottobre 1967, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto l'esposto prodotto dalla stessa contro il provvedimento di decadenza dal servizio n. 972 del 21 gennaio 1967.

(12346)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 51, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 18 ottobre 1968, dal prof. Marzocchella Luigi, avverso il provvedimento ministeriale 5 aprile 1968, reiettivo del ricorso gerarchico prodotto dallo stesso contro il mancato trasferimento alla scuola media di Casanova per l'anno scolastico 1967-68.

(12347)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 616 Mod. 241 D.P. — Data: 27 gennaio 1964. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Mattace Raso Franco, nato a Cutro il 3 novembre 1897. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 ottobre 1973

(12121)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 218, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 23 aprile 1969, proposto dal sig. Kikelj Angelo, avverso il decreto ministeriale n. 6402-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12235)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 155, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 11 giugno 1969, proposto dalla signora Kravanja Franciska, vedova Zornik, avverso il decreto ministeriale n. 7498-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12236)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 160, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 31 luglio 1969, proposto dal sig. Zavadlal Rudolf, avverso il decreto ministeriale n. 6019-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12237)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 154, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 7 luglio 1969 proposto dalla signora Trobec Elizabeta nata Gril avverso il decreto ministeriale n. 6755-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12283)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 215, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 15 marzo 1969 proposto dal sig. Baloh Antonio, avverso il decreto ministeriale n. 7150 del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12284)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 167, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 24 giugno 1969 proposto dal sig. Brezic Daniel, avverso il decreto ministeriale n. 6719-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12285)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 168, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 8 luglio 1969 proposto dalla signora Fatur Franciska, avverso il decreto ministeriale n. 7117-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12286)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 174, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 28 luglio 1969 proposto dal sig. Bossi Pietro, avverso il decreto ministeriale n. 5209-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12240)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei Conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 210, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 6 giugno 1969 proposto dal sig. Biancuzzi Angelino, avverso il decreto ministeriale n. 7248-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12241)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 180, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 1° luglio 1969 proposto dalla signora Gratton Augusta, avverso il decreto ministeriale n. 7928-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12242)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 188, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 1° agosto 1969 proposto dal sig. Koren Franc, avverso il decreto ministeriale n. 6715-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12287)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 194, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 10 marzo 1969 proposto dalla signora Petrovic Olga, avverso il decreto ministeriale n. 7530-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12288)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 182, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 marzo 1969 proposto dalla signora Pintar Rozalja in Riavec, avverso il decreto ministeriale n. 0668-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12289)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 198, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 marzo 1969 proposto dalla signora Pintar Anastazja, avverso il decreto ministeriale n. 0669-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12290)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi dell'8 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,50	582,50	582,25	582,50	570,75	582,50	582,30	582,50	582,50	582,50
Dollaro canadese	583,25	583,25	583,50	583,25	571,50	583,30	583,25	583,25	583,25	583,25
Franco svizzero	187,20	187,20	186,80	187,20	185,15	187,25	187,065	187,20	187,20	187,20
Corona danese	99,40	99,40	99,10	99,40	100 —	99,45	99,34	99,40	99,40	99,44
Corona norvegese	103,36	103,36	103,30	103,36	103 —	103,30	103,36	103,36	103,36	103,36
Corona svedese	136,45	136,45	136,40	136,45	136,50	136,50	136,35	136,45	136,45	136,45
Fiorino olandese	222 —	222 —	222 —	222 —	223,70	222 —	222,20	222 —	222 —	222 —
Franco belga	15,48	15,48	15,45	15,48	15,47	15,48	15,45	15,48	15,48	15,48
Franco francese	134,37	134,37	134,50	134,37	135 —	134,35	134,34	134,37	134,37	134,37
Lira sterlina	1411,80	1411,80	1411,60	1411,80	1391,50	1411,70	1410,90	1411,80	1411,80	1411,80
Marco germanico	228,90	228,90	228,70	228,90	233 —	228,85	228,92	228,90	228,90	228,90
Scellino austriaco	31,195	31,195	31,18	31,195	31,40	31,18	31,186	31,195	31,19	31,19
Escudo portoghese	24,58	24,58	24,40	24,58	24,40	24,55	24,45	24,58	24,58	24,58
Peseta spagnola	10,21	10,21	10,25	10,21	9,95	10,20	10,21	10,21	10,21	10,21
Yen giapponese	2,125	2,125	2,13	2,125	2,13	2,12	2,1225	2,125	2,12	2,12

Media dei titoli dell'8 novembre 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,275
» 5 % (Ricostruzione)	97,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,650
» 5 % (Città di Trieste)	96,10
» 5 % (Beni esteri)	94,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,175
» 5,50 % » » 1968-83	93,375
» 5,50 % » » 1969-84	96,10
» 6 % » » 1970-85	98,825
» 6 % » » 1971-86	98,725
» 6 % » » 1972-87	98,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1973

Valuta	
Dollaro USA	582,40
Dollaro canadese	583,25
Franco svizzero	187,132
Corona danese	99,37
Corona norvegese	103,36
Corona svedese	136,40
Fiorino olandese	222,10
Franco belga	15,465
Franco francese	134,355
Lira sterlina	1411,35
Marco germanico	228,91
Scellino austriaco	31,19
Escudo portoghese	24,515
Peseta spagnola	10,21
Yen giapponese	2,124

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 1° febbraio 1973 all'11 marzo 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 264/73, n. 319/73, n. 348/73, n. 396/73, n. 439/73, n. 505/73, n. 539/73 e n. 747/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-2-73 al 7-2-73	dall'8-2-73 al 9-2-73	dal 10-2-73 al 14-2-73	dal 15-2-73 al 16-2-73	dal 17-2-73 al 21-2-73	dal 22-2-73 al 23-2-73	dal 24-2-73 all'11-3-73
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	1.308,13	1.308,13	882,50	882,50	153,75	196,25	zero
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	2.875,00	2.653,75	2.653,75	2.013,13	2.013,13	zero	zero
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	1.308,13	1.308,13	882,50	882,50	153,75	196,25	zero
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	1.308,13	1.308,13	882,50	882,50	153,75	196,25	zero
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	5.227,50	4.825,00	4.825,00	3.660,00	3.660,00	zero	zero
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	5.227,50	4.825,00	4.825,00	3.660,00	3.660,00	zero	zero
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata.	1.706,25	1.706,25	1.151,25	1.151,25	200,63	256,25	zero
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata.	1.308,13	1.308,13	882,50	882,50	153,75	196,25	zero
17.02-B-II-a	17.02-281	Glocosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata.	1.706,25	1.706,25	1.151,25	1.151,25	200,63	256,25	zero
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata.	1.308,13	1.308,13	882,50	882,50	153,75	196,25	zero
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca. anche agglomerata.	1.706,25	1.706,25	1.151,25	1.151,25	200,63	256,25	zero
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata.	1.308,13	1.308,13	882,50	882,50	153,75	196,25	zero
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40%, in peso.	1.625,00	1.625,00	1.096,25	1.096,25	191,25	243,75	zero

(12058)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Terni, con sede in Terni

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 3926, del 25 ottobre 1973, è stata riconosciuta la natura giuridica del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Terni con sede sociale in Terni, via Ponte Le Cave, n. 7/A ed è stato approvato, con modifiche e con riserva di esame del regolamento, a seguito dell'emanazione dell'atto medesimo da parte del Consorzio stesso nel termine di sessanta giorni dalla data di approvazione del decreto, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(12446)

Riconoscimento del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Livorno, con sede in Cecina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 3929, in data 25 ottobre 1973, è stata riconosciuta la natura giuridica del Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Livorno, con sede in Cecina, via Fratelli Rosselli, 9 ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(12447)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale «Pietro Cosma» di Camposampiero ad istituire un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnico di laboratorio e tecnico istocitologico ed immunoematologico, riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900.6/X.54/1 in data 18 ottobre 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale «Pietro Cosma» di Camposampiero (Padova), è autorizzata ad istituire un corso per l'istruzione teorico-pratica degli aspiranti alla qualifica di tecnico di laboratorio e tecnico istocitologico ed immunoematologico, riservato ai periti chimici, con sede presso l'ospedale stesso.

(12449)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano particolareggiato esecutivo del piano regolatore generale del comune di Bitonto

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1553 in data 2 ottobre 1973, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27, il piano particolareggiato esecutivo del piano regolatore generale per la zona artigianale e per piccole industrie del comune di Bitonto (Bari).

Il piano particolareggiato di che trattasi ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto.

(12482)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Scandicci

Con deliberazione della giunta regionale n. 5044, in data 28 agosto 1973, è stata approvata la variante al piano regolatore generale area per centrale gas metano a S. Giuliano a Settimo del comune di Scandicci (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(12483)

Approvazione del piano di zona del comune di Montalcino

Con deliberazione della giunta regionale n 5448, in data 11 settembre 1973, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Montalcino (Siena), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n 167.

(12484)

Approvazione del piano di zona del comune di Montemurlo

Con deliberazione della giunta regionale n. 5449, in data 11 settembre 1973, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Montemurlo (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12485)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/25379 del 28 novembre 1933, con il quale il cognome del signor Antonio Bedalov, nato a Ragusa il 21 agosto 1893, venne ridotto in forma italiana di «Bedalo», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Mercede Campanaro ed ai figli Stellio e Renata;

Vista la domanda di data 18 ottobre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Stellio Bedalo, nato a Trieste il 9 giugno 1919 e qui residente in via dell'Istria 76, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Bedalov»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/25379 del 28 novembre 1933 è revocato. Di conseguenza il cognome dell'istante, già ridotto in forma italiana di «Bedalo» è restituito nella forma originaria di «Bedalov».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 19 ottobre 1973

Il prefetto: Di Lorenzo

(12358)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/6108-29/VII del 22 ottobre 1936, con il quale il cognome vedovile della signora Marini Rosa Paola ved. Gropajč, nata a Trieste il 18 gennaio 1894, venne ridotto in forma italiana di «Groppazzi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione al figlio Eugenio Gropajč;

Vista la domanda di data 1° ottobre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. Dario Groppazzi, nato a Trieste il 14 luglio 1943 e qui residente in via Baiamonti 8, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Gropajč» (posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/6108-29/VII del 22 ottobre 1936 è revocato. Di conseguenza il cognome dell'istante è restituito nella forma originaria di «Gropajč».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 ottobre 1973

Il prefetto: Di Lorenzo

(12359)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a duecentoottantanove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, per gli uffici dell'amministrazione centrale e per quelli dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che nel ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono attualmente disponibili duecentoottantanove posti di coadiutore dattilografo in prova (posti di organico tremilaottocentosettanta; posti occupati duemiladuecentoquindici; posti indisponibili milletrecentosessantasei);

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni, riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentoottantanove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per gli uffici dell'amministrazione centrale e per quelli dell'amministrazione scolastica periferica.

Art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel seguente modo:

	Numero dei posti
Uffici dell'amministrazione centrale .	60
Uffici dell'amministrazione scolastica periferica	229

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego.

Art. 4.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, devono essere presentati o spediti al predetto Ministero non oltre trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e della scuola presso la quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno qualsiasi degli uffici indicati nel precedente art. 1.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate e spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel precedente art. 5. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nello stesso art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportati nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 è nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 8.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 9.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 10.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di 15 minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma, le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescegli uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe, che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 11.

Ove per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 12.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione.

Art. 13.

La prova scritta, la prova pratica di dattilografia ed il colloquio si svolgeranno in Roma.

Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno la prova scritta e la prova pratica di dattilografia.

Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione, dei provveditorati agli studi e degli uffici scolastici regionali e interregionali.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto per sostenere la prova scritta e la prova pratica di dattilografia.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, la esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno una votazione di sette decimi nella prova scritta e di sei decimi nella prova pratica di dattilografia. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 14.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 15.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza è di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia.

Gli interessati però sono invitati ad inviare entro il termine di cui al precedente secondo comma, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 16.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza e riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione di tale avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra citato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita;

I concorrenti, che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel predetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare concernente il servizio civile.

Art. 18.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare concernente il servizio civile debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrle.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso. Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 19.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento di concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 20.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di sei mesi nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione ed assegnati ad uno degli uffici indicati nel precedente art. 1.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

I medesimi al termine del periodo di prova saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1973
Registro n. 76, *foglio n.* 380

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a duecentoottantanove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1973, riservato agli uffici dell'amministrazione centrale e a quelli dell'amministrazione scolastica periferica.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data . . . . presso la scuola . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) si dichiara informato che non potrà ottenere il trasferimento durante i primi cinque anni di servizio e disposto in caso di nomina a raggiungere uno qualsiasi degli uffici indicati nell'art. 1 del relativo bando di concorso.

(Data) . . . .

(Firma) . . . . (4)

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emessa.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(12455)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Elevazione del numero dei posti del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, riservato a laureati in chimica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1973 registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1973, registro n. 1, foglio n. 267, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, riservato a laureati in chimica;

Considerato che sulla base delle valutazioni ulteriori alla emanazione del suddetto bando si ravvisa l'esigenza di una maggiore dotazione di personale munito di laurea in chimica;

Considerata l'opportunità di realizzare tale esigenza mediante l'elevazione del numero dei posti messi a concorso;

Considerato che nei precedenti concorsi non sono stati coperti i posti previsti dai bandi per carenza di candidati, mentre il numero dei partecipanti al concorso predetto rende possibile l'elevazione dei posti indicati nel bando dando modo nel contempo di procedere alla opportuna selezione degli aspiranti al conseguimento della nomina;

Considerato che alla data del presente provvedimento è stata accertata la disponibilità dei posti nella carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, tenendo conto anche delle riserve previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1973, citato nelle premesse, viene elevato a quattro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973
Registro n. 10 Lavoro e prev. soc., foglio n. 263

(12456)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del segretario della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali del 19 ottobre 1971, n. 2406, del 15 novembre 1971, n. 2528, del 10 dicembre 1971, n. 2587, del 17 novembre 1971, n. 2589 del 19 novembre 1971, n. 2588, del 20 novembre 1971, n. 2590, del 1° febbraio 1972, n. 2601, del 9 settembre 1972, n. 2671, del 2 novembre 1972, n. 2692, del 13 marzo 1973, n. 2743 e n. 2755, del 22 marzo 1973, n. 2762, del 19 aprile 1973, n. 2775 e del 7 maggio 1973, n. 2779, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonché modificazioni alla commissione stessa;

Visto che il direttore di sezione Celestini dott. Alberto, segretario della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso in parola, il giorno 8 maggio 1973 è assente dal servizio per motivi sindacali e, quindi, non può svolgere le proprie mansioni nell'ambito della stessa sottocommissione;

Considerato che per la stessa giornata dell'8 maggio 1973 è prevista una riunione della ripetuta 1ª sottocommissione per procedere all'esame orale nei confronti di alcuni candidati del concorso a quattrocentotrentasei posti di vice segretario e che, quindi, è necessario procedere alla sostituzione del dott. Celestini nelle mansioni di segretario;

Decreta:

Il direttore di sezione Piccirilli dott. Giovanni è nominato segretario della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (ex tabella *G*) indetto con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2661, in sostituzione del direttore di sezione Celestini dott. Alberto, assente il giorno 8 maggio 1973 per motivi sindacali.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973
Registro n. 46 Poste e telecom., foglio n. 4

(12390)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Asti n. 2405 del 5 settembre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, la legge 8 marzo 1968, n. 220 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 88 del 18 gennaio 1973, con il quale è stata delegata ai medici provinciali della Regione la sottoscrizione degli atti concernenti i concorsi per sanitari condotti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti è costituita come segue:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Centi dott. Angelo, medico provinciale, capo;
Manganaro dott. Giovanni, vice prefetto di Asti;
Galeone prof. Angelo, primario ospedaliero;
Bruzzone prof. Pier Luigi, primario ospedaliero;
Ferro dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:

Brugnola dott. Franco, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Asti successivamente al trentesimo giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Asti, addì 4 maggio 1973

p. Il presidente della giunta regionale
Il medico provinciale: RAGUSA

(12396)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1973, n. 35.

Concessione indennità di missione al personale comandato presso la Regione dell'Umbria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale comandato, ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a prestare servizio presso gli uffici della regione dell'Umbria, è corrisposta, con decorrenza 1º marzo 1973 e fino alla data di inquadramento nel ruolo organico della Regione, la indennità di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Art. 2.

All'onere di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 5 per L. 7.000.000 e 23 per L. 23.000.000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 22 ottobre 1973

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 settembre 1973 (atto n. 726) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 19 ottobre 1973.

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1973, n. 36.

Norme di delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Delega*)

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 118 della Costituzione e dagli articoli 7, 13 e 71 dello statuto, l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica e nelle istituzioni di educazione popolare, è delegato ai comuni singoli o associati, secondo le disposizioni della presente legge.

Rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 2, nonchè, per l'anno scolastico 1973-1974 e per i successivi, la disposizione dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24.

La concessione di una borsa di studio ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24, non è cumulabile con altre forme di assistenza; ai beneficiari è concessa facoltà di opzione.

Art. 2.

(*Piano annuale degli interventi*)

Tutti gli enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'articolo precedente, compresi i patronati scolastici e relativi consorzi, nonchè le casse scolastiche per quanto concerne i compiti inerenti all'assistenza scolastica, sono tenuti a coordinare la propria attività con quella degli enti destinatari della delega; a tal fine predispongono, di intesa con gli enti delegati o con le associazioni eventualmente costituite tra i medesimi nel cui territorio svolgono la propria attività, il piano annuale degli intervenuti.

Art. 3.

(*Coordinamento degli interventi tra comuni e province*)

Gli interventi attuati in materia di assistenza scolastica dalle province sono coordinati con quelli svolti dai comuni, singoli o associati, esistenti nel territorio delle medesime, mediante programmi annuali adottati dalle amministrazioni provinciali di intesa con quelle comunali o con le associazioni dei comuni eventualmente costituite.

Art. 4.

(*Principi e criteri per l'esercizio della delega*)

Gli enti destinatari eserciteranno le funzioni delegate in connessione organica con quelle già ad essi spettanti a norma delle leggi vigenti sulla materia e, inoltre, in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte e alla gestione dei servizi anche attraverso la promozione di organismi partecipativi nei quali dovrà essere garantita la presenza delle organizzazioni sindacali, delle forze della scuola, delle famiglie, degli studenti.

Gli interventi attuati nell'esercizio delle attribuzioni delegate dovranno tendere, in primo luogo, alla piena scolarizzazione e gratuità nella scuola dell'obbligo e, in secondo luogo, contribuire a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e culturale che di fatto limitano la prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore artistica.

Essi dovranno consistere nell'organizzazione e nell'erogazione di servizi per l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, con preferenza per i trasporti, le mense, i libri ed altri sussidi didattici; solo in casi particolari potranno essere concessi sussidi in denaro commisurati alle reali condizioni di bisogno dello studente.

Art. 5.

(*Indirizzo e coordinamento da parte della Regione*)

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate è esercitata dal consiglio regionale mediante l'emanazione di direttive di carattere generale rivolte indistamente a tutti gli enti destinatari nei limiti delle leggi vigenti, tenuto conto delle esigenze della programmazione regionale.

La giunta regionale provvede alla raccolta degli elementi ritenuti utili dal consiglio regionale per l'esercizio della funzione di cui al comma precedente.

Ferma restando la possibilità di quanto disposto dall'art. 52 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, la Regione, su richiesta dei comuni singoli o associati, provvederà a fornire, attraverso il proprio personale, adeguata assistenza tecnica per l'organizzazione dei servizi.

Art. 6.

(*Vigilanza*)

La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale, alla quale gli enti interessati trasmettono copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle attribuzioni delegate.

Qualora le amministrazioni interessate non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentite le medesime e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti di competenza delle amministrazioni stesse.

Art. 7.

(Ripartizione dei fondi)

I fondi occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono ripartiti tra gli enti destinatari in base ai seguenti criteri:

50 per cento, in rapporto alla popolazione complessiva residente;

30 per cento, in rapporto alla superficie del territorio;

20 per cento, in rapporto alla popolazione agricola residente.

Entro il 31 luglio di ogni anno la giunta regionale provvede al riparto e all'assegnazione dei fondi per l'anno scolastico successivo agli enti delegati.

Art. 8.

(Collegi-scuola e convitti)

Per il funzionamento dei collegi-scuola di Norcia e Magione-Torricella e dei convitti annessi agli istituti professionali e tecnici di Città di Castello (IPSA), Spoleto (IPSA) e di Todi (ITSA), nonché per l'assegnazione di posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati, che in rapporto di convenzione convittino allievi (scuole coordinate IPSA di Assisi e Cascia), è riservata, sullo stanziamento complessivo annuale, la somma di L. 100.000.000.

La giunta regionale è autorizzata al riparto della somma di cui al comma precedente fra i comuni sede di convitti o istituti, in base ai posti letto esistenti ed effettivamente concessi in detti convitti o in base agli alunni che usufruiscono dei posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati.

Art. 9.

(Rendiconto)

Alla fine di ogni anno scolastico gli enti delegati sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate allegando una relazione illustrativa sulla attività svolta.

Art. 10.

(Autorizzazione di spesa)

Per l'attuazione dell'art. 1, comma primo, e dell'art. 8 della presente legge è autorizzata la spesa:

di L. 130.000.000 per l'anno 1973;
di L. 2.870.000.000 per l'anno 1974;
di L. 2.300.000.000 per ciascuno degli anni successivi.

La predetta spesa sarà imputata al cap. 232 del bilancio dello esercizio 1973 e successivi, la cui denominazione viene così modificata: « Assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica e nelle istituzioni di educazione popolare ».

A tale fine sono disposte le seguenti variazioni al bilancio dell'esercizio 1973:

In aumento:

Cap. 232	L.	130.000.000

In diminuzione:

Cap. 233	L.	69.589.700
Cap. 313	»	60.410.300
Totale .	L.	130.000.000

Agli oneri relativi all'anno 1974 e successivi sarà fatto fronte con la quota del Fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la riconferma delle borse di studio pluriennali di cui all'art. 1, comma secondo, della presente legge è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di L. 150 milioni, che sarà imputata al cap. 233 del bilancio di tale anno « Borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica » e finanziaria con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per gli anni successivi l'ammontare della spesa sarà determinato con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 22 ottobre 1973

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 settembre 1973 (atto n. 728) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 19 ottobre 1973.

(12372)

Avvisi di rettifica

Nella legge regionale 30 giugno 1973, n. 30: « Prestiti di conduzione a favore degli operatori agricoli dell'Umbria. Interventi della Regione mediante concorso negli interessi », riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 9 agosto 1973 all'art. 2, secondo comma, settimo rigo, in luogo di « ...al successivo art. *6* e secondo... », leggasi: « ...al successivo art. 7 e secondo ... ».

All'art. 3, primo comma, in luogo di: « ...di cui al *penultimo* comma dell'art. 2 della presente legge ... », leggasi: « ...di cui al *secondo* comma dell'art. 2 della presente legge ... ».

All'art. 4, sesto rigo, in luogo di: « ... *ultimo* comma del precedente art. 2 ... », leggasi: « ...*secondo* comma del precedente art. 2 ... ».

(12370)

All'art. 5, secondo comma, lettera *a*), della legge regionale 28 agosto 1973, n. 34: « Stralcio al programma regionale di sviluppo, in attuazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970. n. 281. Provvidenze a favore di imprese artigiane singole, associate o consorziate » (*errore meramente materiale*), riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 17 settembre 1973 in luogo di: ...« legge 25 luglio *1972* e successive modificazioni ed integrazioni »; leggasi: ...« legge 25 luglio *1952, n. 949*, e successive modificazioni ed integrazioni ».

(12371)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.